

Il trattamento fiscale delle pensioni estere percepite da cittadini italiani residenti

Esentasse una parte delle pensioni erogate dalla Germania

di Roberto Nannarone

Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato. In generale tutte le pensioni estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l'Italia in materia di doppia imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in Italia, con esclusione:

- a) delle pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore;
- b) delle pensioni AVS erogate dalla Svizzera, e riscosse in Italia;
- c) delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL.

Le pensioni estere percepite da soggetti residenti in Italia sono quindi tassabili in Italia e l'inserimento nella dichiarazione dei redditi annuale di tali pensioni comporta, soprattutto se cumulate con altri redditi conseguiti in Italia, quali pensioni italiane o redditi fondiari, il versamento di imposte anche rilevanti.

Tra l'Italia ed alcuni Paesi esteri sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Generalmente le pensioni private sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Quando sulle pensioni siano state operate delle ritenute a titolo definitivo e ricorre la condizione di tassazione concorrente (sia nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore) è possibile recuperare, tramite la dichiarazione dei redditi, le imposte pagate all'estero, attraverso il meccanismo del credito d'imposta.

La pubblicazione su internet di un Processo verbale di contraddittorio del marzo 2022 e dell'accertamento con adesione emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo ha permesso di conoscere che il contribuente ha usufruito di un risparmio di imposte a seguito della dichiarazione di un importo inferiore della pensione tedesca di fatto percepita annualmente, a seguito della presentazione all'Agenzia delle Entrate di Palermo di una certificazione fiscale del corrispondente Ufficio fiscale tedesco attestante l'esistenza di una quota non imponibile degli emolumenti annualmente accreditati dall'Ente pensionistico tedesco ai fini della tassazione in Italia.

Su richiesta del contribuente italiano, il centro finanziario tedesco FINANZAMT NEUBRANDENBURG (RiA), indicato dagli enti pensionistici generali tedeschi DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, rilascia una certificazione nella quale viene indicato espressamente che il reddito da pensione percepito ogni anno attiene ad un ammontare pagato in base alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale ad un soggetto residente in Italia, con nazionalità italiana, a norma dell'art. 14 (relativo all'articolo 19) lettera e) del Protocollo allegato alla Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l'Italia e la Germania e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459.

Secondo tale norma: *“Per quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno stato contraente a persone che sono residenti dell’altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità. A) se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile dell’imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese con può eccedere l’ammontare che sarebbe assoggettato all’imposta italiana. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione”*.

La norma speciale va, quindi, coordinata con le previsioni degli artt. 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l’Italia e la Germania e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459 che prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un soggetto residente in Italia sono imponibili soltanto in Italia.

Nella certificazione fiscale, rilasciata dall’Ufficio Finanze NEUBRANDENBURGO (RiA), viene indicata la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco, decorrente dalla data del pensionamento, con effetti positivi sulla pensione italiana.

Nella certificazione è specificato chiaramente che *“Va tassata soltanto la quota imponibile della pensione. L’ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile qui certificata. L’importo così calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca”*.

“Tale quota è stata fissata in modo definitivo all’inizio della erogazione della pensione e rimane invariata in seguito ai regolari adeguamenti pensionistici”.

In base a tale franchigia di detassazione, l’art. 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l’Italia e la Germania e ratificata con la legge 24 novembre 1992 n. 459, enuncia il principio generale di “Non discriminazione” che *“.. i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell’altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle detrazioni e delle riduzioni d’imposta accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse condizioni”*.

In conclusione.

Coloro che percepiscono una pensione tedesca, sia diretta che ai superstiti di fonte tedesca, potrà indicare nella dichiarazione dei redditi annuale un importo netto che viene determinato decurtando dall’ammontare lordo accreditato dall’Ente pensionistico tedesco la somma esentasse, fiscalmente non rilevante in Italia, certificata dall’Agenzia delle Entrate tedesca, con effetti positivi in sede di dichiarazione, con un risparmio di imposte anche significativo.

La certificazione ricevuta dalla Germania, da presentare all’Amministrazione finanziaria italiana, può consentire anche la riliquidazione delle dichiarazioni degli ultimi anni, con il rimborso delle maggiori imposte versate liquidate sulla quota non imponibile.